

COMUNE DI PRALI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Frazione Ghigo, 16 – 10060 PRALI – TO Tel. 0121/807513 – Fax 0121/806998 e.mail prali@ruparpiemonte.it

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

EX ART. 35 DEL D.LGS.N. 165/2001 E S.M.I.

PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI, P.E. C1 C.C.N.L. EE. LL.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 17-03-2025, presso la sede del Comune di Prali, Frazione Ghigo n. 16

TRA

Il Comune di Prali (di seguito anche "Comune"), Partita IVA: 03043330012 e Codice Fiscale: 85000070012,			
rappresentato dalla Dott.ssa, nata a, il, la quale agisce non in proprio ma			
nell'esclusivo interesse del predetto Ente che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualità di			
Segretario Comunale del Comune di Prali;			
E			
- la Sig.ra, nata a il, residente in, Via, C.F;			
PREMESSO			
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n 9 .in data 17-03-2025 è stata			
disposta l'assunzione Sig.ra Giulia DROGO, nata a Torino (TO) il 06-09-1993, residente in Torino (TO), Via			
Coggiola n. 16, di Area degli Istruttori (Ex. Categoria C) – Posizione Economica C1 a tempo pieno e			
indeterminato dal 17 marzo 2025 ed è stata approvata la bozza del presente contratto;			
- che il Comune di Prali ha in corso una convenzione a tempo indeterminato con il Comune di Salza di			
Pinerolo (TO) per la gestione in forma associata del personale;			
TUTTO CIO' PREMESSO			
Tra la Dott.ssa, in nome e per conto del Comune di Prali e la Sig.ra			

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Il Comune di Prali, con il presente atto, inquadra la Sig.ra ______, nella Area degli Istruttori (Ex Categoria C), Posizione Economica C1, con l'attribuzione del profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" presso l'Area Funzionale Amministrazione Generale.
- 2) Le mansioni assegnate dal Comune alla Dipendente sono quelle corrispondenti al profilo professionale di Istruttore Amministrativo, che sono riportate all'allegato A "Declaratorie" del Nuovo Ordinamento Professionale del Personale degli Enti Locali, il Comune potrà adibire La dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito, in quanto professionalmente equivalente.

A completamento di quanto previsto dal presente contratto si applicano le norme di volta in volta presenti nel vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi".

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla declaratoria della categoria, come definita dal Contratto collettivo nazionale di lavoro – Comparto Regioni-autonomie locali in vigore dal 31.03.1999, con la precisazione che sono esigibili tutte le mansioni ascrivibili all'Area degli Istruttori, purché professionalmente equivalenti.

È fatto salvo ed espressamente convenuto in questa sede l'esercizio del potere modificativo dell'oggetto contrattuale da parte del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del citato C.C.N.L. per la revisione del nuovo ordinamento professionale, che dà facoltà al datore di lavoro di attribuire al lavoratore mansioni proprie della categoria professionale immediatamente superiore a quella di iscrizione.

L'esercizio del potere determinativo di cui al precedente comma è operato mediante appositi atti di gestione e/o di organizzazione delle risorse umane rimesse alla competenza degli organi di gestione dell'Ente, le cui determinazioni al riguardo, come ogni ulteriore prescrizione recata in materia da disposizioni legislative, regolamentari, o secondo gli usi e l'equità, rappresentano fonte civilistica del rapporto obbligatorio costituito con il presente atto negoziale, in applicazione del principio di eterointegrazione contrattuale di cui all'art. 1374 del Codice Civile.

Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuta al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento della azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie del Comune.

3) Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e con orario di 36 ore settimanali, con decorrenza giuridica ed economica dal 17 marzo 2025.

- 4) Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato inquadrato nell'Area degli Istruttori è soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi ai sensi dell'art. 25 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021
- La sede di destinazione dell'attività lavorativa è la sede del Comune di Prali, con sede in Prali (TO), Frazione Ghigo, n. 16. I locali ivi ubicati costituiscono sede di lavoro principale. Alla Dipendente viene confermata l'assegnazione alla sede centrale del Comune di Prali eccettuate le quote di servizio da prestare presso il Comune convenzionato di Salza di Pinerolo. In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'eventuale assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o Area- servizio da parte del Responsabile dell'Area Servizio.

Il Comune si riserva di effettuare successivi trasferimenti presso altri servizi o altre zone, secondo le esigenze organizzative o gestionali, nel rispetto dei vincoli di legge.

- 6) La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro del comparto enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento.
- 7) Il trattamento economico annuo al lordo delle trattenute di legge è il seguente:
 - il livello retributivo iniziale spettante come da retribuzione tabellare è di Euro 1.782,74 per
 12 mensilità, pari ad Euro annui 21.392,87 a cui aggiungere la tredicesima mensilità;
 - indennità di vacanza contrattuale ed elemento perequativo secondo le previsioni contrattuali;
 - indennità di comparto per 12 mensilità secondo le previsioni contrattuali;
 - assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto;
 - ogni emolumento, premio, indennità che in forza di contratto vigente o futuro, ovvero di legge, dovesse applicarsi al rapporto di lavoro così posto in essere.

Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di Legge sia fiscali che previdenziali, assicurative ed assistenziali.

La predetta retribuzione lorda Le verrà erogata mensilmente con valuta il giorno 27.

- 8) La dipendente è tenuta ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal soggetto competente all'interno dell'organizzazione del Comune.
- 9) Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa,

penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.

- L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato su n. 5 giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con il carattere della continuità o che richiedono particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. Al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni degli orari e dei turni sono stabilite dall'Ente, ed in particolare dal soggetto competente all'interno dell'organizzazione del Comune, modificabili in base alle esigenze di servizio in ottemperanza alla disciplina in materia di relazioni sindacali.
- 11) La dipendente dovrà in ogni caso assicurare la massima flessibilità dell'orario di lavoro, nel corso di tutti i giorni della settimana, secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale.
- 12) La dipendente ha diritto ai giorni di congedo ordinari e straordinari nelle quantità e modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legge.

La durata delle ferie (comprese le 2 giornate di cui alla legge 937/77) è la seguente:

- con orario distribuito su 5 giorni settimanali: 26 giorni lavorativi annui; dopo 3 anni di servizio è
 di 28 giorni lavorativi annui;
- con orario distribuito su 6 giorni settimanali: 30 giorni lavorativi annui; dopo 3 anni di servizio è
 di 32 giorni lavorativi annui;
- Al dipendente sono altresì attribuite le giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata L. n. 937/1977.
- 13) Non si accorderà l'assenso alla mobilità volontaria per un minimo di anni cinque dall'assunzione, a norma dell'art. 14-bis, del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
- 14) Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali e dalle norme di legge applicabili. È in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancata produzione della documentazione richiesta al lavoratore, o la mancanza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all'estinzione, sono regolati dalle

clausole del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali vigente e dalle norme di legge vigenti in materia, dallo Statuto del Comune, dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali e normativi emesse, secondo le rispettive competenze, dagli Organi o dai Funzionari dell'Ente.

- 15) La dipendente dichiara, sotto la personale responsabilità, di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e, ai sensi della Legge n. 662/1996, dichiara di non prestare altra attività di lavoro subordinato od autonomo e che eventuali variazioni verranno comunicate rispettando quanto prescritto dalla Legge. Eventuali incarichi ottenuti da altre amministrazioni o soggetti privati che, ai sensi della normativa succitata, necessitano di autorizzazione, non potranno essere effettuati senza la preventiva autorizzazione del Comune di Prali.
- 16) La dipendente dichiara di aver preso visione dell'informativa prevista dall'art. 4 dell'Accordo del 16 settembre 2021 tra le parti che hanno istituito il Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, avente per oggetto la regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo di Previdenza complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
- 17) Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, è fatto divieto al/alla dipendente di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del/della dipendente stesso/a (c.d. divieto di pantouflage)
- 18) La dipendente è tenuta a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione. La dipendente si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm. ii, nonché del Codice di Comportamento dell'Ente.
- 19) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto, nonché nel C.C.N.L. Comparto Regioni-autonomie locali e nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità delle infrazioni, in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

- 20) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla contrattazione collettiva, alle norme del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro del personale dipendente degli Enti Locali, alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro, comprese le norme del Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I), alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
- 21) Al presente rapporto di lavoro si applicheranno le norme contenute nei contratti collettivi nazionali decentrati che saranno stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nel tempo vigenti.
- 22) La dipendente si impegna a svolgere le sue funzioni per 36 ore settimanali e con impegno professionale esclusivo a favore del Comune di Prali e per gli Enti che con quest'ultimo gestiscono in convenzione il personale dipendente.
- 23) Si dà atto che la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro è acquisita agli atti.
- 24) La dipendente è obbligata ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, convenuta nel precedente articolo 3. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all'Amministrazione entro i 2 giorni successivi alla data della decorrenza medesima, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto.
- L'ente garantisce alla dipendente, che acconsente, al trattamento dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili legati al rapporto di lavoro, e che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nell'intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dall'Unione in base ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti dal suddetto decreto. In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto la dipendente è autorizzata al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. La dipendente è tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti,

informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento del rapporto di lavoro in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. La dipendente è tenuta a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio dell'Ente.

- 26) Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26/0/1972 n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
- 27) Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni disciplinanti il rapporto di lavoro. Il presente contratto, viene redatto in carta semplice ai sensi dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 ed in duplice originale, di cui uno consegnato alla dipendente ed uno allegato al fascicolo personale e consta di n. 7 fogli. Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	0	
IL/LA DIPENDENTE		